

Disposizioni regionali per la nomina dei Presidenti e dei Presidenti supplenti delle Commissioni di Degustazione dei Vini DOC e DOCG e per il funzionamento delle Commissioni di Degustazione

Articolo 1

Istituzione e funzionamento delle Commissioni di Degustazione

1. Per ogni vino a Denominazione d'origine è istituita una Commissione di Degustazione, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche organolettiche della partita di vino soggetta a controllo rispetto a quelle previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Le Commissioni di Degustazione di vini DOC e DOCG regionali (di seguito DO) sono individuate dalla Regione.

Ogni Commissione di Degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, dal Segretario e dal relativo supplente e da 4 Commissari, scelti fra i soggetti iscritti nell'Elenco dei tecnici degustatori o nell' Elenco degli esperti degustatori.

Il Presidente e almeno 2 Commissari devono essere tecnici degustatori.

Qualora negli elenchi dei tecnici degustatori non vi siano soggetti competenti per la specifica denominazione o pur in presenza di soggetti iscritti vi sia un'indisponibilità documentata e' consentita, previa autorizzazione in deroga della Regione, una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori.

Il Presidente ed il relativo supplente, il Segretario ed il relativo supplente sono nominati dalla Regione e restano in carica per un triennio. La nomina del Segretario e del supplente avviene previa indicazione dell'organismo di controllo.

2. In deroga alle disposizione di cui al primo paragrafo può essere nominata un'unica Commissione competente per la degustazione di due o più vini a DO, previa proposta dell'organismo di controllo. La richiesta di nomina di un'unica Commissione per più denominazioni deve essere motivata.
3. L'organismo di controllo può richiedere alla Regione l'istituzione di nuove Commissioni di Degustazione, specificando le relative competenze.
4. Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste dell'organismo di controllo, istituisce le nuove Commissioni di Degustazione con proprio atto, dandone diffusione tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito E-R Agricoltura.

Tale atto costituisce avviso pubblico per le candidature di Presidenti e relativi supplenti di cui al successivo articolo 4 delle presenti disposizioni.

5. Per ciascuna seduta di degustazione, il Presidente, d'intesa con il Segretario, costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi regionali dei degustatori e degli esperti degustatori, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale in relazione a ciascuna denominazione.

Il Presidente, al fine di contenere i costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione, può scegliere i componenti della Commissione tenendo conto della pluricompetenza dei Commissari in rapporto alle denominazioni oggetto di degustazione.

In tali situazioni, la composizione delle Commissioni può pertanto variare in relazione alle denominazioni oggetto di degustazione, fermi restando il Presidente, il Segretario ed i rispettivi supplenti.

Articolo 2

Requisiti del Presidente e del relativo Presidente supplente delle Commissioni di Degustazione

1. Per svolgere le funzioni di Presidente e di Presidente supplente delle Commissioni di degustazione sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'elenco dei tecnici degustatori della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione regionale n. 1970/2011 relativamente alla DO per la quale è presentata la candidatura;
 - b) possedere l'onorabilità necessaria, come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale".
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 3

Responsabile e termine del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
2. Il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori regionali che provvedono - sotto il suo coordinamento - all'esame di ammissibilità delle domande e della documentazione di supporto e all'attribuzione dei punteggi di merito.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 4

Procedura per la nomina dei Presidenti e dei Presidenti supplenti

1. Il Presidente della Commissione di degustazione ed il relativo supplente sono nominati a seguito dell'esame delle candidature presentate dai soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le candidature sono presentate alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
3. Alla candidatura è allegato il curriculum professionale attestante l'esperienza acquisita in materia di degustazione successivamente all'iscrizione all'Elenco regionale dei tecnici degustatori nonché la documentazione attestante i requisiti preferenziali di seguito specificati.
4. Il termine per la presentazione delle candidature per la nomina dei presidenti e dei relativi supplenti è fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico del Responsabile del procedimento. Tale avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito E-R Agricoltura almeno 90 giorni prima della scadenza delle nomine in corso di validità.
5. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere al soggetto che ha presentato la candidatura chiarimenti ed integrazioni documentali necessari ai fini istruttori. I suddetti chiarimenti ed integrazioni dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta, pena la decadenza della candidatura.
6. Spetta al Responsabile del procedimento l'effettuazione di controlli su un campione pari al 20% delle domande ricevute. L'estrazione del campione avviene utilizzando il metodo casuale informatizzato.
7. Gli esiti dell'istruttoria sono sintetizzati in appositi verbali.
8. Nel caso in cui risultino ammissibili più candidature alla presidenza e vicepresidenza per la stessa commissione, e sia necessario procede a stilare la graduatoria dei candidati, il responsabile del procedimento valuta le candidature secondo i seguenti criteri:

- a) essere iscritto all'elenco regionale dei tecnici degustatori per più denominazioni;
 - b) aver acquisito comprovata esperienza professionale – con l'esercizio dell'attività di degustatore dei vini DO regionali - per un periodo superiore al requisito minimo per l'iscrizione all'elenco regionale dei tecnici degustatori;
 - c) aver già ricoperto in precedenza l'incarico di presidente, o presidente supplente, di Commissione di Degustazione.
9. Ai criteri in precedenza elencati viene attribuito il seguente punteggio:
- a) un punto per ogni denominazione aggiuntiva rispetto alle DO di competenza della Commissione per la quale è stata presentata candidatura. Può essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;
 - b) un punto per ogni annualità di esperienza ulteriore rispetto al biennio richiesto per l'iscrizione all'elenco dei degustatori;
 - c) un punto per ogni nomina a Presidente o Presidente supplente di commissione di degustazione precedente alla candidatura.
10. A parità di punteggio conseguito la scelta del candidato è effettuata in base al criterio della minore età al momento di presentazione della candidatura.
11. I supplenti sono individuati seguendo l'ordine in graduatoria.
12. Per quanto non espressamente ivi indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.
13. A seguito dell'istruttoria il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede alla nomina dei Presidenti e relativi supplenti e su indicazione dell'organismo di controllo dei segretari e relativi supplenti.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione della delibera regionale di approvazione delle presenti disposizioni l'organismo di controllo può indicare alla Regione le nuove commissioni di degustazione eventualmente da istituire e le relative competenze.
2. Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, entro 30 giorni dal ricevimento delle indicazioni dell'Organismo di controllo, istituisce le nuove Commissioni di degustazione con proprio atto, dandone diffusione tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito E-R Agricoltura.
3. Le Commissioni così istituite sostituiscono quelle di cui alla deliberazione di Giunta n. 1970/2011.
4. Tale atto contiene, inoltre, l'avviso pubblico per le candidature dei Presidenti e relativi supplenti delle corrispondenti Commissioni di Degustazione.
5. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al punto precedente. Per quanto concerne la procedura ed i termini di conclusione del procedimento si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 3.
6. I Presidenti, i relativi supplenti, ed i segretari confermati con delibera n. 1970/2011 restano in carica fino al termine dell'espletamento della procedura di nomina di Presidente, relativo supplente, segretario e relativo supplente.